
**Parte I – CONDOTTA DELLE OSTILITÀ
PROTEZIONE DELLE PERSONE E DEI BENI**

Convenzione (IV) relativa alle leggi e agli usi della guerra terrestre (L'Aja, 18 ottobre 1907)

LE ALTE PARTI CONTRAENTI

Considerando che, pur nella ricerca dei mezzi per salvaguardare la pace e prevenire i conflitti armati fra le nazioni, è necessario preoccuparsi anche del caso in cui il ricorso alle armi fosse provocato da avvenimenti che la loro sollecitudine non avesse potuto evitare;

Animate dal desiderio di servire ancora, in tale ipotesi estrema, gli interessi dell'umanità e le crescenti esigenze della civiltà;

Ritenendo opportuno, a tal fine, rivedere le leggi e gli usi generali della guerra, sia allo scopo di definirli con maggiore precisione sia per tracciare alcuni limiti destinati a ridurne, per quanto possibile, i rigori;

HANNO REPUTATO NECESSARIO completare e precisare, in alcuni punti, l'opera della Prima Conferenza per la Pace che, ispirandosi, a seguito della Conferenza di Bruxelles del 1874, a idee raccomandate da una saggia e generosa preveggenza, ha adottato disposizioni volte a definire e a regolare gli usi della guerra terrestre.

Secondo il punto di vista delle Alte Parti contraenti, tali disposizioni, la cui elaborazione è stata ispirata dal desiderio di limitare i mali della guerra, per quanto lo permettano le necessità militari, sono destinate a servire come regola generale di condotta per i belligeranti, nei loro rapporti reciproci e nei confronti delle popolazioni.

Non è stato tuttavia possibile concertare accordi che si estendano a tutte le circostanze che si presentano nella pratica.

Peraltro non poteva rientrare nelle intenzioni delle Alte Parti contraenti che i casi non previsti fossero, per mancanza di stipulazioni scritte, lasciati all'apprezzamento arbitrario di coloro che comandano gli eserciti.

In attesa che venga promulgato un Codice più completo delle leggi relative alla guerra, le Alte Parti contraenti reputano opportuno dichiarare che, nei casi non compresi nelle disposizioni regolamentari da esse adottate, le popolazioni e i belligeranti rimangono sotto la tutela e sotto l'imperio dei principi del diritto delle genti, quali risultano dagli usi sta-

biliti tra nazioni civili, dalle leggi dell'umanità e dalle esigenze della pubblica coscienza.

Esse dichiarano che in tal senso debbono intendersi in particolare gli articoli 1 e 2 del Regolamento adottato.

Le Alte Parti contraenti, desiderando a tale scopo stipulare una nuova Convenzione, hanno designato come Loro Plenipotenziari:

(*Omissis*)

i quali, dopo aver depositato i rispettivi pieni poteri, trovati in tutto regolari, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Le Potenze contraenti impartiranno alle proprie forze armate di terra istruzioni conformi al Regolamento concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre, allegato alla presente Convenzione.

Articolo 2

Le disposizioni contenute nel Regolamento di cui all'articolo 1, nonché nella presente Convenzione, non sono applicabili se non tra le Potenze contraenti e soltanto se i belligeranti siano tutti parte della Convenzione.

Articolo 3

La Parte belligerante che violasse le disposizioni contenute in detto Regolamento sarà tenuta, se il caso lo richiede, al pagamento di un risarcimento. Essa sarà responsabile di tutti gli atti commessi da persone appartenenti alle proprie forze armate.

Articolo 4

La presente Convenzione, debitamente ratificata, sostituirà, nelle relazioni tra le Potenze contraenti, la Convenzione del 29 luglio 1899 relativa alle leggi e agli usi della guerra terrestre.

La Convenzione del 1899 rimane in vigore nei rapporti fra le Potenze che l'hanno sottoscritta e che non ratifichino la presente Convenzione.

Articolo 5

La presente Convenzione sarà ratificata il più presto possibile.

Le ratifiche saranno depositate all'Aja.

Il primo deposito di ratifiche sarà attestato da un verbale firmato dai rappresentanti delle Potenze che vi prenderanno parte e dal Ministro degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Gli ulteriori depositi di ratifiche saranno effettuati mediante una notifica scritta indirizzata al Governo dei Paesi Bassi e accompagnata dallo strumento di ratifica.

Copia certificata conforme del verbale concernente il primo deposito di ratifiche, delle notifiche indicate al paragrafo precedente, nonché degli strumenti di ratifica, sarà immediatamente rimessa, a cura del Governo dei Paesi Bassi e in via diplomatica, alle Potenze partecipanti alla Seconda Conferenza per la Pace nonché alle altre Potenze che avranno aderito alla Convenzione. Nei casi previsti al paragrafo precedente, il detto Governo comunicherà loro la data in cui ha ricevuto la notifica.

Articolo 6

Le Potenze non firmatarie sono ammesse ad aderire alla presente Convenzione.

La Potenza che desidera aderire, notifica per iscritto la propria intenzione al Governo dei Paesi Bassi, trasmettendo l'atto di adesione che sarà depositato presso gli archivi di detto Governo.

Lo stesso Governo inoltrerà immediatamente a tutte le altre Potenze copia certificata conforme della notifica nonché dell'atto di adesione, indicando la data in cui ha ricevuto la notifica.

Articolo 7

La presente Convenzione avrà effetto, per le Potenze che avranno partecipato al primo deposito di ratifiche, sessanta giorni dopo la data del verbale di deposito e, per le Potenze che ratificheranno successivamente o che aderiranno, sessanta giorni dopo la ricezione, da parte del Governo dei Paesi Bassi, della notifica della loro ratifica o della loro adesione.

Articolo 8

Qualora una delle Potenze contraenti volesse denunciare la presente Convenzione, la denuncia sarà notificata per iscritto al Governo dei Paesi Bassi il quale invierà immediatamente copia certificata conforme della notifica a tutte le altre Potenze, comunicando loro la data in cui ha ricevuto la notifica.

La denuncia avrà effetto nei confronti della Potenza che l'ha notificata, trascorso un anno dalla ricezione della notifica da parte del Governo dei Paesi Bassi.

Articolo 9

Un registro conservato dal Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi, indicherà la data del deposito di ratifiche effettuato in virtù dell'articolo 5, paragrafi 3 e 4, nonché la data della ricezione delle notifiche di adesione (articolo 6, paragrafo 2) o di denuncia (articolo 8, paragrafo 1).

Ogni Potenza contraente è ammessa a prendere conoscenza di tale registro e a richiederne degli estratti certificati conformi.

IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari hanno apposto le loro firme alla presente Convenzione.

FATTO ALL'AJA, il diciotto ottobre millenovecentosette, in un unico esemplare¹, che sarà depositato presso gli archivi del Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi, e del quale copie certificate conformi saranno rimesse, in via diplomatica, alle Potenze partecipanti alla Seconda Conferenza per la Pace.

Entrata in vigore internazionale: 26 gennaio 1910

Stati Parti²: Austria-Ungheria 27.11.1909 (r); Belgio 8.8.1910 (r); Bielorussia 4.6.1962 (a); Bolivia 27.11.1909 (r); Brasile 5.1.1914 (r); Cina 10.5.1917 (a); Cuba 22.2.1912 (r); Danimarca 27.11.1909 (r); El Salvador 27.11.1909 (r); Etiopia 5.8.1935 (a); Figi 2.4.1973 (s); Finlandia 30.12.1918 (a); Francia 7.10.1910 (r); Germania 27.11.1909 (r);

¹ Il testo ufficiale è in lingua francese.

² (r) = ratifica; (a) = adesione; (s) = successione.

Giappone 13.12.1911 (r); Guatemala 15.3.1911 (r); Haiti 2.2.1910 (r); Liberia 4.2.1914 (a); Lussemburgo 5.9.1912 (r); Messico 27.11.1909 (r); Nicaragua 16.12.1909 (a); Norvegia 19.9.1910 (r); Paesi Bassi 27.11.1909 (r); Panama 11.9.1911(r); Polonia 9.5.1925 (a); Portogallo 13.4.1911 (r); Regno Unito 27.11.1909 (r); Repubblica Dominicana 16.5.1958 (r); Romania 1.3.1912 (r); Russia

27.11.1909 (r); Stati Uniti d'America 27.11.1909 (r); Sudafrica 10.3.1978 (s); Svezia 27.11.1909 (r); Svizzera 12.5.1910 (r); Thailandia 12.3.1910 (r).

Stati solo firmatari: Argentina; Bulgaria; Cile; Colombia; Ecuador; Grecia; Italia³; Montenegro; Paraguay; Persia; Perù; Serbia; Turchia; Uruguay; Venezuela.

Regolamento relativo alle leggi e agli usi della guerra terrestre (L'Aja, 18 ottobre 1907)

SEZIONE I

Dei belligeranti

Capitolo I

DELLA QUALITÀ DI BELLIGERANTE

Articolo 1

Le leggi, i diritti e i doveri della guerra non si applicano soltanto all'esercito, bensì anche alle milizie e ai corpi di volontari che soddisfano le seguenti condizioni:

- 1° avere alla loro testa una persona responsabile per i propri subordinati;
- 2° avere un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza;
- 3° portare le armi apertamente;
- 4° conformarsi, nelle loro operazioni, alle leggi e agli usi della guerra.

Nei paesi in cui le milizie o i corpi di volontari costituiscono l'esercito o ne fanno parte, essi sono compresi nella denominazione di esercito.

Articolo 2

La popolazione di un territorio non occupato che, all'avvicinarsi del nemico, prende spontaneamente le armi per combattere le truppe di invasione senza aver avuto il tempo di organizzarsi conformemente all'articolo 1, sarà considerata come belligerante qualora porti le armi apertamente e rispetti le leggi e gli usi della guerra.

Articolo 3

Le forze armate delle Parti belligeranti possono essere costituite da combattenti e da non combattenti. In caso di cattura da parte del nemico, gli uni e gli altri hanno diritto al trattamento dei prigionieri di guerra.

Capitolo II

DEI PRIGIONIERI DI GUERRA

Articolo 4

I prigionieri di guerra sono in potere del Governo nemico, non degli individui o dei corpi che li hanno catturati.

Essi debbono essere trattati con umanità.

Tutto ciò che appartiene loro personalmente, eccetto le armi, i cavalli e i documenti militari, resta di loro proprietà.

Articolo 5

I prigionieri di guerra possono essere sottoposti all'internamento in una città, fortezza, campo o luogo qualsiasi, con l'obbligo di non allontanarsene oltre certi limiti determinati; tuttavia essi non possono essere rinchiusi se non per una misura di sicurezza indispensabile e soltanto per la durata delle circostanze che richiedono tale misura.

Articolo 6

Lo Stato può impiegare, come lavoratori, i

³ L'Italia era (ed è) parte contraente della II Convenzione dell'Aja del 29 luglio 1899 relativa alle leggi e agli usi della guerra terrestre.

prigionieri di guerra, secondo il loro grado e le loro attitudini, ad eccezione degli ufficiali. Tali lavori non dovranno essere eccessivi né avere alcun legame con le operazioni di guerra.

I prigionieri possono essere autorizzati a lavorare per conto di amministrazioni pubbliche o di privati, o per proprio conto.

I lavori eseguiti per lo Stato sono pagati in base alle tariffe in vigore per i militari dell'esercito nazionale che svolgono gli stessi lavori o, in mancanza, secondo una tariffa corrispondente ai lavori eseguiti.

Qualora i lavori siano svolti per conto di altre amministrazioni pubbliche o di privati, le condizioni sono regolate d'accordo con l'autorità militare.

Il salario dei prigionieri di guerra contribuirà ad alleviare la loro condizione e l'eventuale differenza, dedotte le spese di mantenimento, sarà computata al momento della liberazione.

Articolo 7

Il Governo, in potere del quale si trovano i prigionieri di guerra, è incaricato del loro mantenimento.

In mancanza di un accordo speciale tra i belligeranti, i prigionieri di guerra saranno trattati per quanto riguarda l'alimentazione, l'alloggio e il vestiario, come le truppe del Governo che li avrà catturati.

Articolo 8

I prigionieri di guerra saranno soggetti alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni in vigore nell'esercito dello Stato in potere del quale essi si trovano. Qualsiasi atto di insubordinazione autorizza, nei loro confronti, le misure di rigore necessarie.

I prigionieri evasi che fossero ripresi prima di aver potuto raggiungere il proprio esercito o prima di lasciare il territorio occupato dall'esercito che li avrà catturati, sono passibili di sanzioni disciplinari.

I prigionieri che, dopo essere riusciti ad evadere, sono di nuovo fatti prigionieri, non sono soggetti ad alcuna sanzione per la fuga precedente.

Articolo 9

Ciascun prigioniero di guerra è tenuto a dichiarare, se interrogato in proposito, il suo vero nome e grado; nel caso in cui egli non rispettasse tale regola, si esporrebbe a subire limitazioni dei vantaggi accordati ai prigionieri di guerra della sua categoria.

Articolo 10

I prigionieri di guerra possono essere rimessi in libertà sulla parola se le leggi del loro paese li autorizzano a ciò; in tal caso, sono obbligati, sotto la garanzia del proprio onore personale, a rispettare scrupolosamente, sia nei riguardi del proprio Governo sia di quello che li ha fatti prigionieri, gli impegni che avranno assunto.

Il loro Governo è tenuto a non pretendere né accettare da essi alcun servizio che fosse contrario alla parola data.

Articolo 11

Un prigioniero di guerra non può essere costretto ad accettare la libertà sulla parola; parimenti, il Governo nemico non ha l'obbligo di acconsentire alla domanda del prigioniero richiedente la messa in libertà sulla parola.

Articolo 12

Ciascun prigioniero di guerra liberato sulla parola e ripreso mentre porta le armi contro il Governo verso il quale egli aveva assunto un impegno d'onore o contro alleati del Governo stesso, perde il diritto al trattamento dei prigionieri di guerra e può essere tradotto dinanzi ai tribunali.

Articolo 13

Gli individui che seguono un esercito senza farne direttamente parte, quali i corrispondenti di guerra e i *reporter* di giornali, i vivandieri, i fornitori, se cadono in mano del nemico e questo ritiene utile trattenerli, hanno diritto al trattamento dei prigionieri di guerra, purché siano muniti di una legittimazione dell'autorità militare dell'esercito che accompagnano.

Articolo 14

Sino dall'inizio delle ostilità, viene costituito in ciascuno degli Stati belligeranti e, occorrendo, nei paesi neutrali che avranno accolto dei belligeranti sul loro territorio, un ufficio d'informazioni sui prigionieri di guerra. Tale ufficio, incaricato di rispondere a tutte le richieste che li riguardano, riceve dai diversi servizi competenti tutte le indicazioni relative agli internamenti e ai trasferimenti, alla messa in libertà sulla parola, agli scambi, alle evasioni, ai ricoveri in ospedale, ai decessi, nonché le altre informazioni necessarie per compilare e tenere aggiornata una scheda individuale

per ciascun prigioniero di guerra. L'ufficio dovrà riportare su tale scheda il numero di matricola, il nome e il cognome, l'età, il luogo di origine, il grado, il corpo di truppa, le ferite, la data e il luogo della cattura, dell'internamento, delle ferite e del decesso, nonché tutte le osservazioni particolari. La scheda individuale sarà rimessa al Governo dell'altro belligerante dopo la conclusione della pace.

L'ufficio d'informazioni è inoltre incaricato di raccogliere e conservare tutti gli effetti di uso personale, valori, lettere, ecc., che venissero trovati sul campo di battaglia o abbandonati dai prigionieri rilasciati sulla parola, da quelli che siano stati scambiati, dagli evasi, dai deceduti negli ospedali e ambulanze, e di trasmetterli agli aventi titolo.

Articolo 15

Le società di soccorso per i prigionieri di guerra, regolarmente costituite secondo la legge del rispettivo paese e aventi lo scopo di farsi intermediarie nell'opera umanitaria, riceveranno da parte dei belligeranti, per esse e per i propri agenti debitamente accreditati, ogni facilitazione, nei limiti dettati dalle necessità militari e dalle norme amministrative, per compiere efficacemente la loro missione. I delegati di tali società potranno essere ammessi a distribuire soccorsi nei campi di internamento e nei luoghi di tappa dei prigionieri rimpatriati, mediante un permesso nominativo rilasciato dall'autorità militare e assumendo l'impegno scritto di sottomettersi a tutte le misure di ordine e di polizia prescritte da detta autorità.

Articolo 16

Gli uffici d'informazioni godono della franchigia postale. Le lettere, i mandati e altri titoli per inviare denaro, nonché i pacchi postali destinati ai prigionieri di guerra o spediti da essi, saranno esenti da qualsiasi tassa postale, sia nei paesi di origine o di destinazione sia nei paesi di transito.

I doni e soccorsi in natura destinati ai prigionieri di guerra saranno ammessi in franchigia di qualsiasi diritto di ingresso o altro, nonché delle spese di trasporto sulle ferrovie gestite dallo Stato.

Articolo 17

Gli ufficiali prigionieri di guerra riceveranno il denaro al quale hanno diritto gli ufficiali dello stesso grado del paese ove sono trattenuti, contro rimborso da parte del loro Governo.

Articolo 18

La massima libertà è concessa ai prigionieri di guerra per la pratica della loro religione, compresa la partecipazione ai riti del loro culto, con la sola condizione di conformarsi alle misure di ordine e di polizia prescritte dall'autorità militare.

Articolo 19

I testamenti dei prigionieri di guerra sono ricevuti o redatti alle stesse condizioni di quelli dei militari dell'esercito nazionale.

Si osserverà lo stesso criterio per quanto concerne i documenti relativi alla constatazione dei decessi nonché per l'inumazione dei prigionieri di guerra, tenendo conto del loro grado e del loro rango.

Articolo 20

Dopo la conclusione della pace, il rimpatrio dei prigionieri di guerra dovrà effettuarsi nel più breve termine possibile.

Capitolo III

DEI MALATI E DEI FERITI

Articolo 21

Gli obblighi dei belligeranti, relativi al servizio dei malati e dei feriti, sono regolati dalla Convenzione di Ginevra ¹.

SEZIONE II

Delle ostilità

Capitolo I

DEI MEZZI PER NUOCERE AL NEMICO, DEGLI ASSEDI E DEI BOMBARDAMENTI

Articolo 22

I belligeranti non hanno un diritto illimitato nella scelta dei mezzi per nuocere al nemico.

¹ Il riferimento è alla Convenzione di Ginevra per il miglioramento della condizione dei feriti e dei malati negli eserciti in campagna del 6 luglio 1906.

Articolo 23

Oltre ai divieti stabiliti da Convenzioni speciali, è segnatamente vietato:

- a) impiegare veleno o armi avvelenate;
- b) uccidere o ferire a tradimento persone appartenenti alla nazione o all'esercito nemici;
- c) uccidere o ferire un nemico il quale, avendo deposto le armi o non avendo più i mezzi per difendersi, si è arreso a discrezione;
- d) dichiarare che non si concederà quartiere;
- e) impiegare armi, proiettili o materiale atti a cagionare mali superflui²;
- f) usare indebitamente la bandiera di parlamentare, la bandiera nazionale o le insegne militari e l'uniforme del nemico, nonché i segni distintivi della Convenzione di Ginevra;
- g) distruggere o sequestrare proprietà nemiche, salvo il caso in cui tali distruzioni o sequestri siano imperiosamente imposti dalle necessità della guerra;
- h) dichiarare estinti, sospesi o non ammissibili in giudizio, i diritti e le azioni dei cittadini della Parte avversaria.

È parimenti vietato a un belligerante costringere i cittadini della Parte avversaria a prendere parte alle operazioni belliche dirette contro il loro paese, anche nel caso in cui essi fossero stati al suo servizio prima dell'inizio della guerra.

Articolo 24

Gli stratagemmi di guerra e l'impiego dei mezzi necessari per procurarsi informazioni sul nemico e sul terreno, sono da considerarsi come leciti.

Articolo 25

È vietato attaccare o bombardare, con qualsiasi mezzo, città, villaggi, abitazioni o edifici che non siano difesi.

Articolo 26

Il comandante delle truppe attaccanti, prima di intraprendere il bombardamento, e salvo il caso di attacco di viva forza, dovrà fare tutto ciò che dipende da lui per avvertirne le autorità.

Articolo 27

Negli assedi e bombardamenti debbono es-

sere adottate tutte le misure necessarie per risparmiare, per quanto possibile, gli edifici consacrati al culto, alle arti, alle scienze e alla beneficenza, i monumenti storici, gli ospedali e i luoghi di raccolta di malati e feriti, a condizione che essi non siano utilizzati nel contempo per scopi militari.

È dovere degli assediati di contrassegnare tali edifici o luoghi di raccolta mediante appositi segni visibili, che saranno preventivamente notificati all'assediate.

Articolo 28

È vietato sottoporre al saccheggio una città o una località anche se presa d'assalto.

Capitolo II DELLE SPIE

Articolo 29

Può essere considerata come spia soltanto la persona che, agendo clandestinamente o sotto falsi pretesti, raccoglie o cerca di raccogliere informazioni nella zona delle operazioni di un belligerante, con l'intenzione di comunicarle alla Parte avversaria.

Pertanto, i militari non travestiti che siano penetrati nella zona delle operazioni dell'esercito nemico, al fine di raccogliere informazioni, non sono considerati come spie. Non sono altresì considerati come spie i militari e i non militari che, assolvendo apertamente il loro compito, sono incaricati di trasmettere dispacci destinati sia al proprio esercito sia a quello nemico. A tale categoria appartengono inoltre gli individui inviati in pallone aerostatico per trasmettere dispacci e, in generale, per assicurare le comunicazioni tra le diverse parti di un esercito o di un territorio.

Articolo 30

La spia colta sul fatto non potrà essere punita senza un previo giudizio.

Articolo 31

La spia che, avendo raggiunto l'esercito al quale appartiene, è successivamente catturata dal nemico, è trattata come prigioniero di guerra e non incorre in alcuna responsabilità per gli atti di spionaggio precedenti.

² Maux superflus nel testo originale francese.

Capitolo III DEI PARLAMENTARI

Articolo 32

È considerato come parlamentare la persona autorizzata da uno dei belligeranti a entrare in trattative con l'altro e che si presenta con la bandiera bianca. Egli ha diritto all'inviolabilità, e con lui il trombettiere, cornetta o tamburino, il portabandiera e l'interprete che eventualmente l'accompagnano.

Articolo 33

Il comandante al quale il parlamentare è inviato non è obbligato a riceverlo in ogni circostanza.

Egli può adottare tutte le misure necessarie volte ad impedire al parlamentare di approfittare della propria missione per raccogliere informazioni.

Inoltre egli ha diritto, in caso di abuso, a trattenere temporaneamente il parlamentare.

Articolo 34

Il parlamentare perde il diritto all'inviolabilità se è provato, in modo positivo e irrefutabile, che egli ha approfittato della sua posizione privilegiata per provocare o commettere un atto di tradimento.

Capitolo IV DELLE CAPITOLAZIONI

Articolo 35

Le capitolazioni concordate tra le Parti contraenti debbono tenere conto delle regole dell'onore militare.

Una volta stabilite, esse debbono essere scrupolosamente osservate dalle due Parti.

Capitolo V DELL'ARMISTIZIO

Articolo 36

L'armistizio sospende le operazioni belliche mediante un mutuo accordo delle Parti belligeranti. Se la durata non è determinata, le Parti belligeranti possono riprendere le operazioni in qualsiasi momento, purché il nemico sia avvertito nel tempo convenuto, conformemente alle condizioni dell'armistizio.

Articolo 37

L'armistizio può essere generale o locale. Il primo sospende dovunque le operazioni belliche degli Stati belligeranti; il secondo, soltanto tra alcune frazioni degli eserciti belligeranti e in un raggio determinato.

Articolo 38

L'armistizio deve essere notificato ufficialmente e in tempo utile alle autorità competenti e alle truppe. Le ostilità sono sospese immediatamente dopo la notifica oppure allo scadere di un termine fissato.

Articolo 39

Spetta alle Parti contraenti stabilire, nelle clausole dell'armistizio, quali rapporti potrebbero avere luogo, sul teatro della guerra, sia con le popolazioni sia tra di esse.

Articolo 40

Ogni violazione grave dell'armistizio commessa da una delle Parti consente all'altra il diritto di denunciarlo e, in caso d'urgenza, perfino di riprendere immediatamente le ostilità.

Articolo 41

La violazione delle clausole dell'armistizio commessa da privati che agiscono di propria iniziativa, dà diritto soltanto a reclamare la punizione dei colpevoli e, se del caso, una indennità per le perdite subite.

SEZIONE III

Dell'autorità militare sul territorio dello Stato nemico

Articolo 42

Un territorio è considerato come occupato quando si trova posto di fatto sotto l'autorità dell'esercito nemico.

L'occupazione non si estende che ai territori nei quali tale autorità è stabilita e può effettivamente esercitarsi.

Articolo 43

Nel caso in cui l'autorità del potere legittimo sia passata di fatto nelle mani dell'occupante, questo prenderà tutte le misure che dipendono da lui allo scopo di ristabilire e di assicurare, per quanto possibile, l'ordine e la vita pubblica, rispettando, salvo impedimento assoluto, le leggi in vigore nel paese.

Articolo 44

È vietato a un belligerante costringere la popolazione di un territorio occupato a fornire informazioni sull'esercito dell'altro belligerante o sui suoi mezzi di difesa³.

Articolo 45

È vietato costringere la popolazione di un territorio occupato a prestare giuramento alla Potenza nemica.

Articolo 46

L'onore e i diritti della famiglia, la vita degli individui e la proprietà privata, nonché le convinzioni religiose e l'esercizio dei culti, debbono essere rispettati.

La proprietà privata non può essere confiscata.

Articolo 47

Il saccheggio è formalmente vietato.

Articolo 48

Se l'occupante preleva, nel territorio occupato, le imposte, i diritti e i pedaggi stabiliti a profitto dello Stato, lo farà, per quanto possibile, in base all'imponibile e alla ripartizione in vigore, e ne deriverà per lui l'obbligo di provvedere alle spese dell'amministrazione del territorio occupato nella misura in cui era tenuto il Governo legittimo.

Articolo 49

Se, indipendentemente dalle imposte indicate nell'articolo precedente, l'occupante preleva nel territorio occupato altre contribuzioni in denaro, ciò non potrà avvenire se non per le necessità dell'esercito o dell'amministrazione del detto territorio.

Articolo 50

Nessuna pena collettiva, pecuniaria o altra, potrà essere decretata contro le popolazioni per fatti individuali di cui esse non potrebbero essere considerate come responsabili in solido.

Articolo 51

Nessuna contribuzione sarà percepita se non in virtù di un ordine scritto e sotto la responsabilità del generale comandante in capo.

Per quanto possibile, non si procederà a una tale esazione se non in base alle regole in vigore riguardanti l'imponibile e la ripartizione delle imposte.

Per ciascuna contribuzione dovrà essere lasciata ai contribuenti una ricevuta.

Articolo 52

Potranno essere richiesti ai comuni o agli abitanti requisizioni in natura e servizi soltanto per le necessità dell'esercito di occupazione. Tali requisizioni e prestazioni di servizi dovranno essere proporzionate alle risorse del paese e di natura tale da non implicare per le popolazioni l'obbligo di partecipare alle operazioni belliche contro la loro patria.

Tali requisizioni e prestazioni di servizi non saranno richieste se non con l'autorizzazione del comandante del luogo occupato.

Le prestazioni in natura saranno, per quanto possibile, pagate in contanti; diversamente, esse saranno comprovate mediante ricevute e il pagamento delle somme dovute sarà effettuato al più presto possibile.

Articolo 53

L'esercito che occupa un territorio non potrà appropriarsi che del denaro contante, dei capitali e dei crediti esigibili appartenenti in proprio allo Stato, dei depositi di armi, dei mezzi di trasporto, dei magazzini e degli approvvigionamenti e, in generale, di qualsiasi proprietà mobiliare dello Stato che sia di natura da servire alle operazioni belliche.

Tutti i mezzi destinati in terra, sul mare e nell'aria alla trasmissione di notizie, al trasporto delle persone e delle cose, eccetto i casi regolati dal diritto marittimo, i depositi di armi e, in generale, qualsiasi specie di munizioni da guerra, possono essere sequestrati, anche se appartengono a privati, ma dovranno essere restituiti e le relative indennità saranno regolate alla conclusione della pace.

³ L'Austria-Ungheria, il Giappone e la Russia dichiararono di non accettare l'art. 44, ritenendo che tale disposizione limitasse eccessivamente la libertà delle operazioni militari e che la materia fosse disciplinata in maniera esauriente dall'art. 23, secondo comma del Regolamento.

Articolo 54

I cavi sottomarini che congiungono un territorio occupato ad un territorio neutrale non saranno sequestrati o distrutti, se non nel caso di una necessità assoluta. Anch'essi dovranno essere restituiti e le relative indennità saranno regolate alla conclusione della pace.

Articolo 55

Lo Stato occupante si considererà come amministratore e usufruttuario degli edifici pubblici, immobili, foreste ed aziende agricole appartenenti allo Stato nemico e situati nel paese occupato. Esso dovrà salvaguar-

dare il capitale di tali proprietà ed amministrarlo conformemente alle regole dell'usufrutto.

Articolo 56

I beni dei comuni, quelli degli istituti consacrati ai culti, alla beneficenza e all'istruzione, alle arti e alle scienze, anche se appartenenti allo Stato, saranno trattati alla stregua della proprietà privata.

È vietata e deve essere repressa penalmente qualsiasi appropriazione, distruzione o deterioramento intenzionale di simili istituti, di monumenti storici, di opere d'arte e di scienza.